

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunzie

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt 1 (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

**LANINO fu Giuseppe nella sua qua-**  
**lità di Presidente dell'I.A.C.P.-**

**dimorant** 2 (2) **In Brindisi-Via Cantinara**

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess 3 denunziant 3 (3) **ed 11**

**Sig. MONACO Vito fu Vincenzo**

..... **hanno avu**  
convenzioni che (4) .....

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 19 56**

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 5 dal 4° lotto**  
**di case popolari in Brindisi - Vice Sicilia,-**

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.523.- mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add **29 SET. 1956**

**DENUNZIANTE (7)**  
**PRESIDENTE**  
**(Com.te Ubaldo Valandin)**

Registrata la presente denuncia, add **19** al N. **2111**

vol. .... foglio ..... registro **Alti privati**, ed esatte lire **Quarantamila**

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

384756

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

\*\*\*\*\*

449- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. FILOGRANO Donato  
Lotto 4° Scala A Int. 5  
Via Maria  
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.  
\*\*\*\*\*

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 3.676.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

6836

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. \_\_\_\_\_

Brindisi 11 114 NOV 1963

RACCOMANDATAAL SIG. Filognus Arcangelo4° lotto - Via Ubarnea, 1BrindisiOGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-  
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Brindisi Lotto 4° Scala \_\_\_\_\_ via Ubarnea a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 728.700 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO )

PA/GR/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 166h  
Ufficio Amm/vo

20 NOV. 1957

Brindisi, li \_\_\_\_\_

AL SIG.

Piloria Corino

VIA.

Sierba, lotto 4° int. 5

Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.=

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

*[Handwritten signature]*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROV. NOVA DI BRINDISI

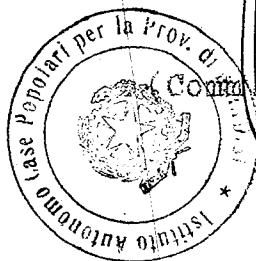
Prot.n. 3105  
Ufficio Amm.vo

Brindisi, 11 10 APR. 1958

AL SIG. Fulgiano Donato  
VIA Scalva - Retto 4<sup>e</sup> Int-5  
Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.



IL PRESIDENTE

(Cont. Cont. Ubaldo VALLARINO)

## ANNOTAZIONI

Versate L. 1752,- il 12/3/1957

*per spese di progetto.*

Versale in acconto L. 40.000.000

il 14/10/1957

**Casse Popolari 19°-20°-21° e  
22° Lotte**

**PER COPIA CONFORME -**  
**Brindisi, 22 Dicembre 1957**

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

~~ALBERT VINCENZO PALMA~~

(1) Depennare opportunamente le diciture che non in-

- e) Per nolo e manutenzione del contatore per il periodo suddetto . . . . .
- f) Per canone di manutenzione ~~canone~~ dell'allacciamento di fognatura per il periodo suddetto . . . . .
- g) Per deposito a garanzia della buona conservazione del contatore . . . . .
- h) Per garanzia degli impegni assunti perchè affittuario . . . . .
- i) Per deposito eventuale eccedenza . . . . .
- l) Per garanzia dell'uso delle bocche d'incendio . . . . .
- m) Per diritti di segreteria . . . . .
- n) Per spese progetto . . . . .
- o) Per tassa entrata . . . . .
- p) .....
- q) .....

**TOTALE dovuto L.**

**TOTALE versamenti anticipati**

RESIDUO debito =

**S. E. & O.**

V. S. vorrà compiacersi versare la somma suddetta a mezzo del conto corrente n. 11/1921 servendosi dell'unito modulo. Non avvenendo i pagamenti nel termine di giorni 15, dalla data della presente comunicazione, sarà provveduto alla sospensione del servizio suddetto, salvo ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente.

## IL CAPO REPARTO

**740 In. Fenderless FIGHT**

Spett. Istituto Autonomo  
Case Popolari

Brindisi

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| I. A. C. P. - Brindisi |           |
| WP 25                  |           |
| PROT. N°               | LUG. 1963 |
| 27                     |           |

Il sottoscritto Filagnua Arcangelo,  
in virtù delle vigenti disposizioni di  
Legge, chiede di poter riscattare la  
casa di abitazione situata in via Marnea

A. 1 (seconda piano).

Aliga esepus di  $\frac{1}{2}$  5000 per sfere  
esutratuoli.

Ringrazio e assequio.

Brindisi 24-7-68

A

h

R. A. 397

h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 1742

Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 10 GEN. 1958

AL SIG.

Filippo Scurato  
VIA Irreliu - H<sup>a</sup> lotto - Port. 7  
Brindisi  
=====

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.-

In <sup>di cambio di alloggio,</sup> accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Irreliu lotto H<sup>a</sup> scala — interno 5

Detto alloggio è composto di vani utili — oltre gli accessori equivalenti a vani legali —.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi per l'ammontare di £. 8.092= come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10-1-1958 al 10-2-1958  
£. — vano x vani — ..... £. — =
- b) - canone consumo acqua normale ..... " — =
- c) - contributo nelle spese di illuminazione scale ..... " — =
- d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) <sup>(29.342 - 2250)</sup> → " 7.092= =
- e) - deposito spese contrattuali ..... " 1.000 - =
- f) - I. G. E. 3% su a) ..... " — =

T o t a l e ..... £. 8.092

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il — corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE  
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



H 65.

All Istituto Autonomo  
Case Popolare - Brindisi

I sottoscritti Biorocia Cosimo fu francesco  
abitante in Via Leila - Scala A. interno 5  
Filagrano Donato fu Adolfo abitante  
alle Spina e scala interno 2.

Richiediamo istanza a questo Istituto  
affinche ci venga concesso il cam-  
bio di abitazione avendo uguali  
affattamenti, ma si differenziamo  
solo poiche il Biorocia Cosimo dal  
I piano mentre quello del Filagrano  
Donato e a piano terreno

Il motivo di tale cambio e  
motivato che il Biorocia e di profes-  
sione contadino e la madre se-  
veramente inferma e sofferente

Si prega che tale richiesta  
sia benevolmente considerata

Ringraziamo in fede

Filagrano Donato

A. C. P. - Brindisi

Brindisi 7. 12. 57.

PROT. N. 1442

[ 9 DIC. 1957 ]

Ly Cott.

|         | Lytt | Acq | Ena | ICE | Total | Dem.    |
|---------|------|-----|-----|-----|-------|---------|
| Pinoia. | 2523 | 450 | 50  | 91  | 3114- | - 3114- |

|          |      |     |    |    |      |         |
|----------|------|-----|----|----|------|---------|
| Silo ym. | 2523 | 450 | 50 | 91 | 3114 | - 3123- |
|----------|------|-----|----|----|------|---------|

Ill.mo Sig. Presidente dell'Istituto Autonomo Case  
Popolari **BRINDISI**

Oggetto: Compravendita da parte della Gestione INA-  
CASA dell'area di mq. 23.500 circa sita in Brindisi

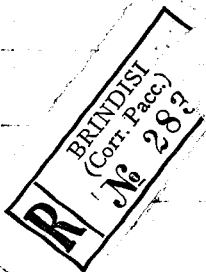
Rione ~~comenda~~-destinata alla costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 26.11.55,nº 1148.=

Come già a conoscenza di Codesto Istituto, il sottoscritto GUADALUPI Angelo fu Crescenzo stipulò in data 20-11-1956 con la Gestione INA-CASA il preliminare di vendita dell'area specificata in oggetto.

Pertanto, richiamandosi alla Vs.n°1421 del 15-11-56,  
con la quale Codesto Istituto si impegnava a fornir  
re un alloggio popolare ai Sigg. Piloschia Cosimo fu  
Salvatore e Lacorte Agata di Salvatore, attualmente  
occupanti abitazione sul suolo in oggetto, si prega

Codesto Istituto di voler assegnare ai ripetuti Sigg. Piloschia e Lacorte il disponibile alloggio popolare dovendo il sottoscritto consegnare alla Gestione INA-CASA, entro il corrente mese, l'area predetta libera e sgonbera da persone e da cose e procedere quindi al regolare rogito Notarile di vendita.

In attesa di Vostra comunicazione in merito  
il sottoscritto ringrazia porgendo distinti saluti. =

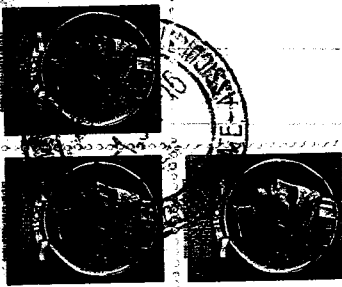


RACCOMANDATA

Ill.mo Sig. Presidente dell'Istituto

Autonomo Case Popolari

Brindisi



mitt.: Guadalupi Angelo-Via Cesare Battisti, 35

Brindisi

883

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto .....

(1)..... dell'appartamento sito in .....

Via..... n. .... piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato  
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato  
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-  
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

**Osservazioni:**

FIRMA



(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----\*0(0)000-----

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Ufficio Amm. Vo

Brindisi; 11

AL SIG.

*Brindisi; 11*  
*Regione Costiera*  
*di Fano*

VIA

*Via Schiavone*  
*10101 Brindisi* n. 6

*Brindisi*

**OGGETTO: Appartagione di alloggio in locazione.**

In accoglimento della sua istanza, commiso che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Servilia lotte 4<sup>a</sup> scala = interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Caninire 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, per l'ammontare di L. 13.456 come appresso dovute:

A) mensilità di fitto e servizi dal 10 Novem. 1957 al 10 Dicem. 1957  
L. 2523

b) - canone consumo acqua normale L. 450

c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50

d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 9342

e) - deposito spese contrattuali " 1.000

f) - I.C.E. 3% su a) " 91

Totale

13.456  
L. 9342

In sede di contratto le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 31 ottobre corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE  
(Comm. Ubaldo VALLARINO)

*3114*  
*mensili*

15/11/1956

1481

l'On.le Gestione INA-CASA

Via Bissolati, 21

Amm/vo

RACC.ESPRESSA

R O M A

Case per lavoratori in Brindisi - Quartiere Commenda - 2° Settennio  
Suolo Guadalupi Angelo fu Crescenzo.-

Si trasmettono due dichiarazioni rilasciate dai Sigg.  
PILOSCIA Cesimo fu Salvatore e Lacorte Agata di Salvatore per  
l'impegno a rendere libera la propria abitazione attualmente  
occupata su suolo di proprietà Guadalupi Angelo fu Crescenzo,  
significando che questo Istituto ha già disponibile un alloggio  
popolare ~~adeguato~~ negli stessi non appena codesta Gestione  
prenderà possesso del suolo in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 852 di prot.  
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il ~~5 agosto p.v.~~ per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

IL PRESIDENTE  
(Com/te Ubaldo Vallarino)

*Graciano*

\* 10 SET. 1950

*Amministratore*  
*F. B. 1670*  
*11/11/50*



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Muraco M.  
assegnatario dell'appartamento n. \_\_\_\_\_ palazzina \_\_\_\_\_  
alla contrada Commenda, composto di vani \_\_\_\_\_ oltre  
cucina ed accessori, posta a piano \_\_\_\_\_

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-  
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-  
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. \_\_\_\_\_  
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per  
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-  
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

BRINDISI, 21 \_\_\_\_\_

L'INQUILINO

Muraco M.

~~XXXXXXXXXXXX~~

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| MUNICIPIO DI BRINDISI |                |
| ART. 10               |                |
| 12 MAG 1949           |                |
| PROG. 15              | 8642           |
| CAT. 15               | CLAS. 12 FASC. |

*Sy Castan*  
BRINDISI

SPETT. COMUNE DI

Disdetta locazione

A seguito ed a maggior chiarimento della richiesta formulata da mio genero rag. Vittorio GUADALUPI in ordine alla prenotazione del nuovo alloggio al rione "Commenda", io sottoscritto MONACO Vito fu Vincenzo mi pregio far presente che la mia famiglia è convivente con quella del rag. Guadalupi, come risulta dalle annotazioni anagrafiche e che, pertanto, trasferendosi le due famiglie dalla casa occupata in Via Duomo, 13, alle stesse spetta adeguata sistemazione nelle nuove alla "Commenda".

La dizione contenuta nel primo comma della lettera del 4/4/49 di mio genero "alla composizione e necessità della mia famiglia" vuole appunto significare che il numero dei vani dovrebbe corrispondere a quello che si lascerebbe ed alla composizione familiare oggi ospitata.

Aggiungo che la mia famiglia è composta di due genitori e di tre figli di cui due donne.

Con tutta osservanza.

Brindisi, li 12/5/1949

*Monaco Vito*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot.N. 0867

Brindisi, li \_\_\_\_\_

119 LUG. 1953

AL SIG. Filipponi Renato

Lotto 1.0 Scala A Int. 5

Via V. Marconi

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.75 .="

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.667 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.75 £. 2923

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 88

3.667

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubale V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 4163

Brindisi, li 11 SET. 1981

All. \_\_\_\_\_

- Al Notaio Dr. Vincenzo LOIACONO

Piazza Cairoli, 33

BRINDISI

- Al Sig. FILOGRANO Donato

Via Marsica, 1

BRINDISI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in BRINDISI  
lotto 4° - Via Marsica 1 - scala A - int. 5 - piano 1° - Legge  
5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 728.700.= (dicansi lire Settecentotottemilasettecento,-----) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli è obbligato ai sensi delle disposizioni contrattuali, dal momento della stipula del contratto e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, pari attualmente a £. 9.407.=, suscettibile di variazioni annuali e una quota mensile provvisoria, pari attualmente a £ i r e 2.698.=, per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

  
  
IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE  
(Michele NARCISI)  


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000=====

Prot. n. 5401

Brindisi, lì 22 GIU. 1981

Al Sig. FILOGRANO Donato

Via/~~Piazza~~ Marsica, n. 1

Lotto 4°, Scala A, int. 5

BRINDISI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in BRINDISI - Lotto 4° -  
Via Marsica, 1 - Sc. A - int. 5 - P. 1.

Assegnatario FILOGRANO Donato -

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 21 Maggio 1981 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 728.700.= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 14.574.= pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30 Giugno 1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE  
(~~Don. Ing.~~ Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE  
(Michele NARCISI)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

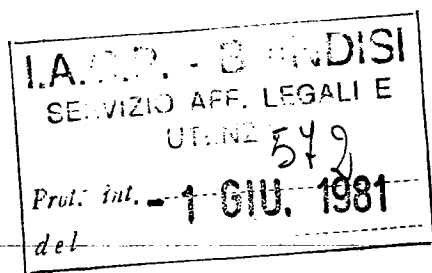
F. Fogagnolo Donato  
Via Marziale 1  
= Brindisi

Cod. Fis. 00061820745

| quantità | descrizione                                                                                  | piazza  | imponibile 10% | imponibile 2% | imponibile 5% |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
|          | Piemonte concesso alloggio<br>sito in Brindisi<br>Lotto 4 <sup>a</sup> Sala A<br>Int. 5 P. 1 | 128.600 |                | 128.400       |               |
|          | fattura n. 89                                                                                |         |                | 128.400       |               |
|          | riferimenti Prot. 540A del<br>22.6.81                                                        |         |                | 14.574        |               |
|          |                                                                                              |         |                | 143.274       |               |
|          |                                                                                              |         |                |               | 143.274       |

Importo fattura L. 143.274

የጽሑፍ ማረጋገጫ ሰነድ

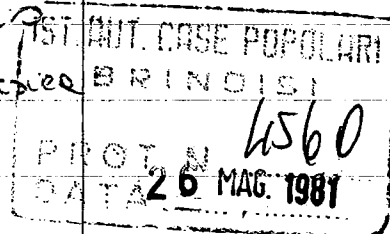


Let. Ruffini

KM  
A. M. C.

Brindisi 21-5-81

Spett.le Istituto Autonomo Case Popolari  
Il sottoscritto ~~Filopiano~~ Donato  
nato a Brindisi il 2-10-1915 ed ivi  
residente alla Via Marzica 1, 4° lotto,  
sc. A, int. 5, in riferimento alla  
Vostra del 13-5-1981 n.° PROT. 4125  
riguardante il riscatto dell'alloggio  
sito in Brindisi - 4° LOTTO - Via Marzica  
1 - sc. A - int. 5 - piano 1°.



Chiede

il riscatto del suddetto alloggio  
con il pagamento in un unica soluzione  
all'atto del contratto.

Sperando che tale contratto possa  
essere risolto quanto prima.

Con Ossequenza  
Distinti Saluti.  
Filopiano Donato.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 6126

Brindisi, lì 13 MAG. 1981

- Al Sig. FILOGRANO Donato  
Via Marsica 1, 4° lotto, sc.A, int.5  
BRINDISI

OGGETTO: D.F.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -  
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -  
Riscatto dell'alloggio sito in BRINDISI - 4° lotto - Via Mar-  
sica, n.1 - scala A - int.5 - piano 1° -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 728.700.= (diconsi lire Settecentoventottomilasettecento.=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE  
(Michele NARCISI)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
-----00°00-----

Prot. N 9510

Brindisi, lì 12 OTT. 1965

Al Sig. FILSGRANO A-compelo

6 LM (P. 1006 A/7 - Via Marmora 1  
BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni.-  
~~~~~

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 14.11.1963.

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE  
(Gr.Uff.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

PA/DV/gg.

# PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in Brindisi alla Via Mammia Li. 6 No (P)

N. \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ Vani utili N. \_\_\_\_\_ ed accessori — Vani legali N. \_\_\_\_\_

Concessionario: Sig. FILGRANO Angelica

Contratto di cessione in data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ di repertorio \_\_\_\_\_

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. \_\_\_\_\_

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 . . . . . L. \_\_\_\_\_

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino  
al massimo di 20 anni . . . . . L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

Costo di cessione . . . . . L. \_\_\_\_\_

Eventuali anticipi . . . . . L. \_\_\_\_\_

Differenza definitiva da scontare . . . . . L. \_\_\_\_\_

Periodo di ammortamento . . . . . anni \_\_\_\_\_

Tasso 5 %.

Rata annua . . . . . X \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

Rata mensile . . . . . X \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

Decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

## VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. \_\_\_\_\_ intestato all'Istituto Autonomo per le Case  
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile  
di ammortamento del valore venale dall'alloggio . . . . . L. \_\_\_\_\_

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari  
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile . . . . . L. \_\_\_\_\_

2) canone acqua mensile . . . . . L. \_\_\_\_\_

3) illuminazione scale e cortili . . . . . L. \_\_\_\_\_

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. . . . . L. \_\_\_\_\_

TOTALE L. \_\_\_\_\_

## TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunzie

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-  
rino fu Giuseppe nella sua qualità  
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti  
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ..... ed il

Sig. MONACO VITO

..... convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 15 Agosto 1954

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5 al 4° Lotto della  
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 15/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £/2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 20 AGO 1954 19

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1954 19 al N. 759  
vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire 36.-

(\*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.I.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. MONACO VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953.

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 al 4° Lotto delle  
case popolari in Brindisi Vico Stilia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



IL DENUNZIANTE (7) =

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 4 SET 1953 19 al N. 1592

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire 100

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluso le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

In sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

FILOGRANO DONATO

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 4° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: 2920 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. I. 309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, add. 27

gosto

DENUNZIANTE (7)  
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1963 19 al 1962

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

**In esenzione di tasse e bolle**

MODULARTO  
F. 1 Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

**Esemplare da restituire al denunziante**

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del conduc-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

**di contratto verbale di affitto di fabbricati**

I 1 sottoscritt. (1) ..... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. e (3) ..... ed il

Stg. FILOGRANO DONATO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 ..... 8 ..... 1962

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ..... Appartamento n. 5/A del 4° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-

Durata della locazione : ..... dal 10 ..... 8 ..... 1962 al 10 ..... 8 ..... 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2929- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino.)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 ..... al N. 1822

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed ..... sette lire ..... centesimi

**IL CASSIERE**

(\*) Bollo a calendario.

**IL DIRETTORE**

(Dott. Davide Basano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.  
(2) Dimora di ciascuno.  
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).  
(4) Hanno avuto oppure avranno.  
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).  
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).  
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. FILOGRANO GONATO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 4° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZianti  
IL PRESIDENTE  
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 1042

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE  
IL V. DIRETTORE  
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della il-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) ..... Com.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ..... ed il

Sig. FILOGRANO Donato

convenzioni che (4) ..... hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10-8 ..... 19 59

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ..... Appartamento n. 5 del 4° lotto  
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Bevilacqua

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1959 19 al N. 677

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire Quattromila

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE  
IL V. DIRETTORE

Giovanni 380

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



# AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

### UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

### D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. (3) ed il

Sig. FILOGRANO DONATO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZianti (7)

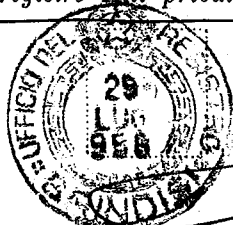
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 al N. 250

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. .... vol. .... delle denunzie

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Carlo Filozzano

VILLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.L.A.C.F.,

dimoranti (2) Brindisi, Via Costanzo 3

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra essi ..... denunzianti (3) ed il

sign. Filozzano Angelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° piano  
di casa proprietà del comune di Brindisi,

Durata della locazione: dall'10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: in 2523 monete antiche,

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. 27 AGO. 1957

DENUNZIANTE (7)

Presidente

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO. 1957 al N. 1313

vol. .... foglio .... registro Aut. privati, ed esatto lire

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico  
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore  
(2) Dimora di ciascuno.  
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).  
(4) Hanno avuto oppure avranno.  
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).  
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).  
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com. to Ubaldo**

**VALLARINO** nella sua qualità di  
**Presidente dell'I.L.A.O.F.**

dimoranti (2) **Brindisi, Via Costanzo 3**

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) **ed 12**

**sign. Monaco Vito**

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento N° 5 del 4° lotto**  
**di case popolari nel Comune di Brindisi.**

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2593 annuiti anticipati.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

**BRINDISI**  
A ..... add. **27 AGO. 1957**



DENUNZIANTE (7)

**Ubaldo Vallarino**

Registrata la presente denuncia, add. **29 AGO. 1957** al N. **1312**

vol. .... foglio .... registro **Att. privati**, ed esatte lire **Quaranta**



IL PROCURATORE

(\*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.